CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (di seguito, per brevità, anche "**INAIL**" o "**Amministrazione**"), codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal _____, nella funzione di Direttore Centrale della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "**Fornitore**",

PREMESSO CHE

a) la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto dell'INAIL, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento di servizi di formazione per la DCSIT dell'INAIL, mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/04/2013, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito www.consip.it nonché per estratto sui seguenti quotidiani: Corriere della Sera, Repubblica, Il Messaggero, Il Tempo;

b) il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi di formazione;

c) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

d) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 50678645AB;

e) le attività oggetto del presente contratto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI e inoltre, dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri di sicurezza per rischi di interferenza sono pari a zero;

f) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra l'Amministrazione e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera **"G".** Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera **"S"**. In caso di

discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;

g) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" – Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. L'Amministrazione, affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
   a) Predisposizione ed erogazione dei servizi di supporto e start-up;
   b) Progettazione ed organizzazione della formazione;
   c) Erogazione della formazione.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e, ove migliorativi, nell'Offerta tecnica.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che l'Amministrazione non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. Al Fornitore verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 S e 13 G.
4. Il Fornitore prende atto ed accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
5. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati in Roma presso le sedi dell'Amministrazione e le sedi del Fornitore.

6. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.

ARTICOLO 2 S
DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 24 mesi decorrenti dalla "Data di inizio attività" definita all'interno del Piano di Lavoro Generale approvato e accettato dall'INAIL, come specificato nel Capitolato Tecnico. L'inizio attività, ai sensi di quanto statuito dall'art 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 dovrà comunque avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. L'Amministrazione si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 3 S
OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.

6. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S
DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettere a), b) e c) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da esso dovute è indicata al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei servizi, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione al Fornitore e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1.

ARTICOLO 6 S
PIANO DELLA QUALITÀ

1. Entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del presente contratto, il Fornitore si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione. In caso di mancata approvazione, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dall'Amministrazione nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo all'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dal Fornitore per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico del Fornitore.

ARTICOLO 7 S
GARANZIE

1. Il Fornitore garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 8 S
SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< … ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il Fornitore, entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, dovrà consegnare all'Amministrazione il "Piano di Lavoro Generale" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi del Referente unico della fornitura, del Referente dei servizi di segreteria didattica e dei Docenti, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Fornitore prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro Generale, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, il Fornitore si impegna a consegnare un Piano di Dettaglio della Formazione e il Piano della Comunicazione, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e nel Piano di Lavoro Generale, pena l'applicazione delle penali.

4. Il Piano di Dettaglio della Formazione e il Piano della Comunicazione saranno sottoposti ad approvazione da parte dell'Amministrazione. In caso di mancata approvazione, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore i motivi del dissenso che il Fornitore si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando i Piani e consegnandolo all'Amministrazione stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dal Fornitore per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico del Fornitore. Il Fornitore si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornati i Piani di cui ai commi precedenti in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate trimestralmente dal Fornitore in uno "Stato Avanzamento Lavori" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; lo "Stato Avanzamento Lavori" dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 10 S
PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE

1. Il Fornitore dovrà indicare, tra la proprie risorse, un Referente unico della fornitura, affinché l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Il Fornitore dovrà consegnare, entro il termine di cui al precedente art. 9 S comma 1, i *curricula* del Referente unico della fornitura, del Referente dei servizi di segreteria didattica e dei Docenti e degli eventuali referenti aggiuntivi – ove proposti nell'Offerta tecnica - che la stessa renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, con le certificazioni dichiarate nella medesima sede offerta. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove l'Amministrazione ne facciano richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente a quanto espresso negli allegati al contratto.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione all'Amministrazione e consegnare a quest'ultima,

con un preavviso di 15 (quindici) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.

5. Il Fornitore riconosce, altresì, all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, il Fornitore dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 4 e 5 del presente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove l'Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Amministrazione del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall'Amministrazione.
10. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S
CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordate con l'Amministrazione, e consegnati secondo la tempistica prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nei Piani, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell'Amministrazione, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nei Piani approvati; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. Il Fornitore si impegna a consegnare una copia di tutto il materiale didattico relativo ai moduli specifici per profilo entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di avvio delle attività di cui all'art. 2 S comma 1; i prodotti oggetto di tale consegna saranno sottoposti ad accettazione formale da parte dell'Amministrazione, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico.
5. Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con l'Amministrazione, equivale a "*ritardo o mancata consegna dei prodotti*".
6. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dal Fornitore in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 12 S
VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto l'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate:
   - relativamente alle attività da erogarsi in modalità continuativa, come individuate nel Capitolato tecnico, con cadenza trimestrale;
   - relativamente alle attività da erogarsi in modalità progettuale, come individuate nel Capitolato tecnico, entro 10 giorni dalla consegna del relativo prodotto finale.
3. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto.
5. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
6. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l'Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle

attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l'Amministrazione riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

7. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
8. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e l'Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore.
9. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
10. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 13 S
SERVIZIO DI FORMAZIONE E SEGRETERIA DIDATTICA

1. Il Fornitore si obbliga ad erogare il servizio di formazione presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione oppure, se richiesto, presso i locali messi a disposizione dal Fornitore medesimo, secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico.
2. I corsi dovranno essere erogati tramite l'utilizzo di personale docente specializzato secondo le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico o, ove migliorative, dall'offerta tecnica; i corsi dovranno coprire la formazione dei dipendenti della DCSIT secondo i dimensionamenti previsti dal Capitolato Tecnico.
3. L'Amministrazione comunicherà, sulla base del Piano di dettaglio della Formazione approvato, quali edizioni dovranno essere erogate presso le aule corso della sede INAIL, e quali edizioni dovranno essere erogate su aule corso fornite dal Fornitore.
4. Il Fornitore si impegna a fornire le aule corso secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico e dall'Offerta tecnica.
5. Il servizio dovrà essere erogato durante il normale orario lavorativo secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
6. Il Fornitore dovrà consegnare il materiale didattico, in lingua italiana, di ogni modulo formativo ad ogni discente secondo quanto previsto dal Capitolato e dall'offerta tecnica.
7. Il Fornitore si impegna a raccogliere i fogli firma attestanti l'elenco dei partecipanti ai corsi secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico o dall'offerta tecnica.

8. Il Fornitore si impegna a raccogliere i feedback nominativi di fine modulo secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico o dall'offerta tecnica.
9. Ove il Fornitore fosse impossibilitato ad erogare la formazione in una data prevista nel Piano di dettaglio della Formazione approvato, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione almeno con 10 (dieci) giorni lavorativi di preavviso.
10. Il numero di giorni effettivamente erogati saranno rendicontati e sottoposti all'approvazione da parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
11. Il Fornitore si impegna ad erogare i servizi di segreteria didattica garantendo la copertura nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 attraverso il canale telefonico al numero _____ e la casella di posta elettronica _____ .
12. Il Fornitore si impegna a fornire una risposta entro 4 ore lavorative alle richieste dell'Amministrazione pervenute tramite casella di posta elettronica di cui al comma precedente.
13. Il Fornitore dovrà consegnare su richiesta dell'Amministrazione, e comunque periodicamente secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico o dall'offerta tecnica, se migliorativa, i dati raccolti e gestiti dalla segreteria didattica.

ARTICOLO 14 S
PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel predetto art. 6 S "Piano della Qualità" e nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **1‰** (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo e Fatturazione", comma 1.
2. Per ogni giorno solare di ritardo relativo alla consegna del Piano di Lavoro Generale, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", l'Amministrazione applicherà una penale pari al **1‰** (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo e Fatturazione", comma 1.
3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti nel Piano di Lavoro Generale, nel Piano di dettaglio della Formazione o nel Piano della comunicazione o ai termini altrimenti concordati con l'Amministrazione, per la consegna dei prodotti e/o per l'esecuzione delle attività contrattuali, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **1‰** (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo e Fatturazione", comma 1.
4. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna del materiale didattico di cui all'art. 11 S "CONSEGNA DEI PRODOTTI", comma 4, o ai termini altrimenti concordati con l'Amministrazione, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **1‰** (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo e Fatturazione", comma 1.

5. Per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto ai termini previsti per la risposta della segreteria didattica tramite casella di posta elettronica, di cui all'art. 13 S "SERVIZI DI FORMAZIONE E SEGRETERIA DIDATTICA", comma 12, o ai termini altrimenti concordati con l'Amministrazione, l'Amministrazione applicherà una penale pari a un ventiquattresimo del **1‰** (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo e Fatturazione", comma 1.
6. Per ogni discente cui non verrà consegnato il materiale didattico di cui all'art. 13 S "SERVIZI DI FORMAZIONE E SEGRETERIA DIDATTICA", comma 6, l'Amministrazione applicherà una penale pari al **1‰** (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo e Fatturazione", comma 1.
7. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti per l'invio dei dati da parte della segreteria didattica di cui all'art. 13 S "SERVIZI DI FORMAZIONE E SEGRETERIA DIDATTICA", comma 13, o ai termini altrimenti concordati con l'Amministrazione, l'Amministrazione applicherà una penale pari al **1‰** (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo e Fatturazione", comma 1.
8. Per ogni mancata o incompleta raccolta giornaliera dei fogli firma attestanti l'elenco dei partecipanti ai corsi di cui all'art. 13 S "SERVIZI DI FORMAZIONE E SEGRETERIA DIDATTICA", comma 7, l'Amministrazione applicherà una penale pari al **1‰** (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo e Fatturazione", comma 1.
9. Per ogni modulo formativo in cui non vengano raccolti tutti i feedback dei discenti secondo quanto previsto all'art. 13 S "SERVIZI DI FORMAZIONE E SEGRETERIA DIDATTICA", comma 8, l'Amministrazione applicherà una penale pari al **1‰** (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo e Fatturazione", comma 1.
10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella comunicazione, da parte del Fornitore, dell'impossibilità ad erogare la formazione nella data prevista nel Piano di dettaglio della Formazione approvato, rispetto al termine minimo di preavviso di cui all'art. 13 S "SERVIZI DI FORMAZIONE E SEGRETERIA DIDATTICA", comma 9, l'Amministrazione applicherà una penale pari al **1‰** (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo e Fatturazione", comma 1.
11. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti per la sostituzione delle figure professionali di cui all'art. 10 S "Produttività e risorse impiegate", l'Amministrazione applicherà una penale pari al **1‰** (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo e Fatturazione", comma 1.
12. L'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari al **1‰** (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo e Fatturazione", comma 1 per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
    i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dal Fornitore;
    ii. immissione nella rete interna dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dal Fornitore, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette

stazioni;

13. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
14. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
15. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione stessa dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.
16. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
17. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15 S
CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (_____/__), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (_____/__).
2. I corrispettivi unitari dovuti al Fornitore da INAIL per la prestazione dei servizi oggetto del Contratto sono stabiliti nell'Offerta Economica e di seguito riepilogati:
   a) Il Corrispettivo giornata/corso/discente per il Servizio erogazione formazione in aula è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (_____/__),
   b) Il Corrispettivo giornaliero aula esterna per il Servizio fornitura aule corsi attrezzate è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (_____/__),
   c) Il Corrispettivo per progettazione e realizzazione materiale modulo iniziale per il Servizio di progettazione e realizzazione materiale modulo iniziale della

durata di due giorni è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (_____/__).

3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Le tariffe offerte dal Fornitore sono state calcolate e ponderate dal Fornitore medesimo in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.

ARTICOLO 16 S
FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, il Fornitore potrà emettere fattura trimestrale posticipata sulla base delle seguenti modalità:

- per il Servizio erogazione formazione in aula, con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato al numero di giornate/corso/discente effettivamente erogate, quali risultanti nello Stato Avanzamento Lavori, come accettato dall'Amministrazione. Qualora il numero di giornate/corso/discente effettivamente erogate nel trimestre risulti essere inferiore all'80 % del numero complessivo di giornate/corso/discente pianificate nel Piano di dettaglio della formazione, regolarmente approvato dall'Amministrazione, riferito al medesimo trimestre, sarà riconosciuto comunque un importo corrispondente all'80 % del numero di giornate/corso/discente pianificate nel trimestre.

- per il Servizio fornitura aule corsi attrezzate, con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle giornate di aula effettivamente erogate presso la sede indicata dal Fornitore, quali risultanti nello Stato Avanzamento Lavori, come accettato dall'Amministrazione;

- per il Servizio di progettazione e realizzazione materiale modulo iniziale della durata di due giorni il 100% del corrispettivo di cui al precedente art. 15 S, comma 2, lettera c), al termine del trimestre in cui l'Amministrazione ha formalmente espresso accettazione del materiale del "modulo iniziale", con le modalità descritte nel Capitolato Tecnico.

L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa del Fornitore, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, alla

singola tipologia di attività ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.

< *nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

< *nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

< *nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, < *eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore* >, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

3. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

   Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

4. Le fatture dovranno essere intestate all'INAIL _____, Via _____ Roma, P. IVA _____, e spedite per la liquidazione all'INAIL, Ufficio Contabilità e Bilancio, Via _____ Roma.

5. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 2, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento dell'Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Ag. _____.

6. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:

alla _____(mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla _____(mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
10. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
11. L'Amministrazione si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

ARTICOLO 17 S
RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
   a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
   b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
   c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
   d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell' articolo 9 G;
   e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell' articolo 7 G;
   f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore", art. 7 S "Garanzie", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 14 S "Penali", art. 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa" ,
3. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il

Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

L'Amministrazione	Il Fornitore
<qualifica	il legale rappresentante
nome cognome legale rappresentante>	
_____	_____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:
Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore;
Articolo 4 S -Proprietà intellettuale;
Articolo 5 S -Dimensioni massime dei singoli servizi ;
Articolo 6 S - Piano della Qualità;
Articolo 7 S - Garanzie;
Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;
Articolo 10 S -Produttività e risorse impiegate;
Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;
Articolo 12 S - Verifica di conformità
Articolo 14 S - Penali
Articolo 17 S - Risoluzione
Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:
Articolo 3 G – Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione
Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore
Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Articolo 11 G - Cauzione
Articolo 12 G - Recesso
Articolo 13 G - Recesso per giusta causa
Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi
Articolo 16 G– Subappalto
Articolo 17 G - Foro esclusivo
Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali
Articolo 19 G – Condizione particolare di risoluzione
Articolo 20 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Il Fornitore
Il legale rappresentante
_____